



La riforma del Terzo Settore

QUALCHE RIFLESSIONE SULLA LEGGE
MONS. ANTONIO INTERGUGLIELMI

Per gli E.E. è necessario oggi farsi una domanda:

**Che cosa occorre che si faccia
rispetto alle importanti
modifiche introdotte dal CTS?**

Enti Ecclesiastici e riforma

Tra i soggetti che possono svolgere attività economiche dell'impresa sociale vi sono anche gli enti ecclesiastici; infatti, il comma 3 dell'art 1 del D.Lgs 112/2017 in materia di revisione della disciplina dell'impresa sociale, prevede che **agli enti religiosi civilmente riconosciuti** si applicano le norme del decreto **limitatamente** allo svolgimento delle attività d'impresa di interesse generale annoverate all'art 2

Due caratteristiche per rientrare nella Riforma

1) Riconoscimento Civile

2) Svolgimento d'attività elencate all'art. 5:

«Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:...» (segue elenco)

La peculiarità dell'Ente ecclesiastico

**ALCUNE PRIME
CONSIDERAZIONI SULLA
RIFORMA**

Art. 20 della Costituzione

Enti con «carattere ecclesiastico»:

- 1) Fine di religione e culto
- 2) Legame con una confessione religiosa (non solo quindi Chiesa cattolica)

= c.d. «Enti confessionali».

Questi Enti, che svolgono comunque attività sociale, in virtù degli «Accordi pattizi» con lo Stato (es. Concordato), nelle leggi sulle ONLUS e INLUS, avevano delle particolari escusioni:

Norma concordataria: l'art. 16 l. 222/85

«Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;*
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro»*

Conseguenza

L'acquisto della qualifica di impresa sociale, ovvero di un ente che svolge in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche e solidaristiche, **non deve alterare la natura stessa dell'ente ecclesiastico** che, come prevede l'art 7 del concordato del 1985, deve aver finalità di religione e di culto e svolgere in via principale, anche se non esclusiva, attività di religione o di culto così come definite dall'art 16 della legge 222/1985.

Peculiarità della disciplina per gli E.E.

Per esempio, per quanto riguarda le INLUS:

- Possono non usare la denominazione «impresa sociale»
- Eccezione al regime di responsabilità patrimoniale,
- Eccezioni previste in particolare circa la devoluzione del patrimonio, nel caso di cessazione dell'impresa
- Eccezioni riguardavano le procedure concorsuali

La legislazione Onlus e Inlus

ATTIVITA' RELIGIONE E CULTO

Regime del diritto canonico

ATTIVITA' DIVERSE

Regime di diritto comune, nel rispetto sempre delle peculiarità dell'E.E.

Le prerogative degli E. E. con personalità giuridica civile

1. Agevolazioni fiscali di cui non godono le associazioni private di fedeli non riconosciute dallo Stato: riduzione aliquota IRES al 50%, esenzione dall'imposta di successione, donazione catastale ed ipotecaria per i trasferimenti a titolo gratuito)
2. L'Accordo del 1984 assoggetta l'amministrazione dei beni dell'associazione riconosciuta ai controlli previsti dal diritto canonico (sono cd. «beni ecclesiastici»): le istituzioni ecclesiastiche nascono nell'ordinamento canonico, e in base alle norme concordatarie acquistano rilevanza statale in conformità alle condizioni concordate.

La riforma del 2017

Obiettivo:

«definizione unitaria degli Enti del Terzo settore» (ETS)

Garantita dalle FINALITA':

Sociali, di solidarietà, utilità sociale e civiche,

PERSEGUITE «SENZA SCOPO DI LUCRO»

SI E' CERCATO UN INCONTRO TRA



FINALITA'
DELL'ENTE

ELEMENTO
OGGETTIVO:
ATTIVITA'
EFFETTIVAMENTE
SVOLTA

PER CUI SI È PREVISTO:
L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO

COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO PER:

- VANTAGGI ECONOMICI ED AGEVOLAZIONI
- OBBLIGHI CONSEGUENTI



VANTAGGI ECONOMICI ED AGEVOLAZIONI

- ▶ ESENZIONI (ARTT. 79 SS.)
- ▶ INCENTIVI FISCALI PER LE DONAZIONI (ART. 82)
- ▶ ASSEGNAZIONI IN COMODATO DI IMMOBILI APPARTENENTI ALLE REGIONI E AGLI ALTRI ENTI LOCALI
- ▶ ACCESSO ALLA NUOVA DISCIPLINA DEL 5 PER MILLE
- ▶ PARTECIPAZIONI IN ATTIVITA' PROGRAMMATE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE FINALITA' SOCIALI



OBBLIGHI DEGLI ETS

- ▶ DEMOCRAZIA INTERNA DELL'ASSOCIAZIONE
- ▶ TRASPARENZA NEI BILANCI
- ▶ SONO PREVISTE NUMEROSE POSSIBILITA' DI CONTROLLO E VERIFICA (ARTT. 92 e ss.)

Alcuni di questi obblighi però non dimenticano la peculiarità di alcuni enti di utilità sociale che afferiscono a enti religiosi



Con limiti al riconoscimento delle
peculiarità

«Enti religiosi
civilmente
riconosciuti»



Conseguenza

Sono fuori dalla riforma tutti gli enti religiosi che non siano riconosciuti civilmente

(ass. private di fedeli senza personalità giuridica)



Quando l'ente ha ricevuto la personalità giuridica civile

- Una volta ottenuto il riconoscimento civile, l'Ente ecclesiastico si deve iscrivere al registro delle persone giuridiche, ai sensi del disposto dell'art 5 della legge 222/85: qui devono venire trascritte le norme di funzionamento, le cariche istituzionali e soprattutto i relativi poteri degli organi che rappresentano l'Ente.

«Gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente»

(art 5 l.222/85)

Gli E.E. civilmente riconosciuti

- ▶ Possono costituire RAMI DI ATTIVITA'
- ▶ Solo questi RAMI saranno sottoposti ai controlli e ai vincoli previsti dalle nuove norme
- ▶ Esclusione di alcuni obblighi che non riguardano gli e. religiosi: tra questi l'obbligo della democrazia interna per le attività associative
- ▶ I RAMI sono quelli, già menzionati, dell'art. 5 d. lgs. 117/2017
- ▶ Gli e.e. dovranno adottare un REGOLAMENTO per il RAMO aperto
- ▶ Il Regolamento dovrà essere adottato con «atto pubblico» o «scrittura privata autenticata», da depositare nel REGISTRO UNICO NAZIONALE degli ETS
- ▶ Gli e.e. dovranno tenere «scritture contabili separate» per il proprio RAMO ETS
- ▶ Esenzione dall'obbligo di usare il nome «Ente del terzo settore» o «Impresa sociale»



La Commissione Paritetica

Concluse i suoi lavori il 27 febbraio 1997, stabilendo:

«gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque chiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private [...]. Resta quindi esclusa la richiesta di requisiti ulteriori rispetto a quelli che, secondo le norme citate, costituiscono oggetto di accertamento o valutazione ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili, nonché di documenti non attinenti ai requisiti medesimi»

Una nuova previsione nella riforma

OBBLIGO DI COSTITUIRE UN PATRIMONIO DESTINATO AL RAMO
ETS O A QUELLO IMPRESA SOCIALE

SI FORMA COSI' IL c.d.

PATRIMONIO DESTINATO

QUESTA NOVITA' E' POSITIVA perché
GARANTISCE L'EQUILIBRIO TRA

ATTIVITA' PROPRIA DELL'E.
ECCELSIASTICO

ATTIVITA' DIVERSA, DI
CARATTERE SOCIO-
ASSISTENZIALE, CHE FORMA IL
RAMO DELL'ETS

Le altre attività

Tuttavia possono svolgere altre attività (come ad esempio una parrocchia che gestisce una scuola), ex art. 16 l.222/85, ma tuttavia:

L'esercizio delle attività diverse da quelle di religione e di culto deve essere sempre **strumentale per il conseguimento del fine principale**

(ossia quello di religione e di culto appunto), dato che quest'ultimo costituisce l'imprescindibile fondamento dell'esistenza dell'Ente canonico in quanto tale; una Parrocchia potrà certamente gestire una scuola o un'altra attività commerciale, ma questa non dovrà divenire l'attività prevalente.

La consapevolezza della Riforma

Ancora scarse le iniziative – al di là degli articoli, libri o studi di settore – tra gli Enti ecclesiastici

Gli E.E. alla luce di questa RIFORMA

- Occorre documentarsi e avvalersi di esperti per rispondere alla domanda iniziale: **cosa conviene che facciano gli enti religiosi rispetto alle importanti modifiche introdotte dal CTS?**
- **E' sempre conveniente iscriversi** al registro unico nazionale del Terzo Settore

Conseguenza dell'iscrizione al R.U.N.

Agli enti religiosi, che acquistino la qualifica di ETS, non si applicherà la riduzione dell'IRES di cui all'art. 6 del dpr 601 del 1973, né gli artt. 143, 148, 145 e 149 del Tuir.

Agevolazioni previste

La qualifica di ETS/IS potrebbe essere fondamentale nel caso si volesse usufruire del c.d. *Social bonus* o delle altre agevolazioni legate alle liberalità ricevute.

Agevolazioni

- . Interessante è il regime forfettario previsto dagli artt. 80 e 86 del Cts.

Inoltre

- Non meno importante è considerare come, a partire dal momento indicato dall'art. 104, comma 2, scompariranno le Onlus e, con esse, le agevolazioni ad esse connesse

Attenzione!

- Un'attenzione su tutte, e per tutti, occorrerà averla in relazione alla possibile perdita della qualifica di ente non commerciale, con le significative conseguenze che ne deriverebbero.
- Prima della riforma, erano ancora leciti dei dubbi, nonostante l'interpretazione dell'art. 149 del Tuir, assunta dal Governo italiano e dalla Commissione europea, con la Decisione del 19 dicembre 2012, in materia di aiuti di Stato.
- Dopo la Riforma, per gli enti che dovessero acquisire la qualifica di ETS, ogni dubbio è fugato dalla esplicita disapplicazione dell'art. 149, comma 4, del Tuir.
- Anche un Ente religioso, che acquisiti la qualifica di ETS, potrebbe essere inquadrato come commerciale, laddove ricavi i propri proventi soprattutto da attività commerciali.

I termini per gli adeguamenti

Come accaduto per il correttivo sull'impresa sociale, anche per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono allungati i termini per gli adeguamenti statutari:

Questi enti potranno conformarsi alla nuova normativa entro agosto 2019 (anziché entro febbraio), ferma restando la possibilità di deliberare le modifiche con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria

MA E' URGENTE

- **Che ogni E. E. che ha un Ramo Onlus o Inlus, deve al più presto cominciare a studiare vantaggi e svantaggi; opportunità e criticità, in base alle proprie caratteristiche, fini sociali e *Mission*.**
- ***Occorre documentarsi e studiare a fondo le proprie caratteristiche***

Un enorme «peso» sociale

- Oggi in Italia gli E. E. che svolgono attività separata di carattere sociale e assistenziale sono circa 35.000